

In data 20 giugno u.s., si è svolto l'incontro sindacati/azienda avente come oggetto la sottoscrizione dell'Accordo sul Provvedimento del Garante della Privacy .

Il Provvedimento n.o 192/2011 del Garante riguarda la protezione dei dati personali, e prescrive alle Banche e alle Poste Italiane una serie di misure relative alla circolazione delle informazioni dei clienti e alla loro tracciabilità.

Riassumendo il Garante ha disposto che tutte le operazioni di accesso ai dati dei clienti sia per movimentazione che per consultazione, devono essere tracciate e devono sempre identificare l'addetto che ha posto in essere l'accesso.

Questo provvedimento può comportare di fatto un controllo a distanza dei lavoratori e, come tale, richiede un'apposita regolamentazione per tutelare i dipendenti ai sensi dell'art. 4 della legge 300/70 dello Statuto dei Lavoratori.

Il lavoro delle OO.SS. nel corso degli incontri dedicati a redigere l'Accordo con la Banca si è concentrato soprattutto su cercare di evitare qualsiasi forma di controllo a distanza, pur adempiendo alla normativa del Garante stesso.

Pertanto l'Accordo è stato sottoscritto solo per adempiere a quanto richiesto dal Garante della Privacy relativamente alla tracciabilità delle operazioni bancarie.

L'accordo riguarderà tutte le società del Gruppo (SCB-Unifin-Isban);

file di log tracciano per ogni operazione di accesso ai dati bancari del cliente effettuata da un addetto quanto segue:

- ° codice identificativo del soggetto incaricato che ha posto in essere l'operazione di accesso;
- ° la data e l'ora dell'esecuzione;
- ° il codice della postazione di lavoro utilizzata;
- ° il codice del cliente interessato dall'operazione di accesso ai dati bancari da parte dell'incaricato;
- ° la tipologia del rapporto contrattuale e del cliente a cui si riferisce l'operazione effettuata;
- ° altre informazioni riconducibili di fatto più al tipo di operazione oggetto dell'accesso;

I log di tracciamento saranno conservati presso apposito server per un periodo di 24 mesi dalla registrazione fatta salva esigenza di forza maggior.

Il Provvedimento del Garante richiede inoltre che :

siano attivati specifici Alert atti ad individuare comportamenti anomali o a rischio relativi alle operazioni di inquiry eseguite dagli incaricati al trattamento;

la gestione dei dati sia oggetto con cadenza almeno annuale, di una attività di controllo interno da parte dei titolari del trattamento, in modo che sia verificata costantemente la rispondenza alle misure organizzative, tecniche e di sicurezza riguardanti i trattamenti dei dati personali previste dalle norme vigenti.

l'attività di controllo sia demandata ad una unità organizzativa o a personale diverso rispetto al trattamento dei dati bancari dei clienti; i controlli devono comprendere anche verifiche a posteriori, o campione o a seguito di allarme derivante da sistemi di alerting e di anomaly detection;

Il personale sia informato in merito alle procedure adottate e ai connessi adempimenti. Inoltre ove necessario, possono svolgersi specifiche attività formative retribuite. In particolare entro il 15 ottobre 2014 sarà resa disponibile apposita formazione a distanza a tutto il personale.

È previsto che su richiesta delle parti si dia luogo a degli incontri di verifica, il primo incontro si terrà entro il 15 novembre 2014.

Qualora il Gruppo introduca variazioni agli strumenti di cui al previsto Accordo, questa sarà oggetto di apposito incontro con le OO.SS. per valutare se sia il caso o meno di integrare il presente Accordo.

RSA FABI TORINO
SANTANDER CONSUMER BANK

SEGRETERIA DI COORD. FISAC/CGIL
GRUPPO SANTANDER

[Scarica comunicato](#)